

Legge di Bilancio 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Le principali novità in materia IRPEF

23 Marzo 2026

A cura di:

Stefano Santalucia

CONFINDUSTRIA

IRPEF e lavoro dipendente

Confronto struttura delle imposte sul reddito delle persone fisiche in UE

Riordino scaglioni di reddito

	Italia*		Spagna			Francia**			Germania***		
-	* 8.500	0%	-	12.450	19%	-	10.064	0%	-	12.096	0%
8.501	28.000	23%	15.451	20.200	24%	10.064	29.315	14%	12.097	68.481	14%- 42%***
28.001	50.000	33%	20.201	35.200	30%	29.315	83.823	30%			
50.000		43%	60.001	300.000	45%	83.824	180.293	41%	68.482	277.825	42%
			300.000		47%	180.294		45%	277.82		45%

Fonte IBFD 2024

* No Tax area per lavoratori dipendenti e pensionati (no tax ridotta per lavoratori autonomi)

** Quoziente familiare

*** Splitting familiare e aliquota progressiva

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva sui rinnovi contrattuali (co. 7)

INCREMENTI RETRIBUTIVI (comma 7)

Incrementi erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali stipulati nel triennio 2024-2026 sono soggetti, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un'imposta sostitutiva IRPEF e add.li locali del 5%. La misura si applica ai redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025



No limiti di importo. Stima RT prende un incremento medio di 680 euro

CIRCOLARE N. 2 /E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 24 febbraio 2026

OGGETTO: Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva sui rinnovi contrattuali (co. 7)

❑ Quale livello di contrattazione?

- CCNL (R.I. Ldb 2026)

❑ Quali voci sono agevolabili detassabili?

- **Tranche di incrementi retributivi** derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, anche se distribuiti in più anni, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione sia iniziata precedentemente
- **gli istituti retributivi indiretti** interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio)
- gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale, che assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di **superminimo**

❑ Quali voci sono escluse?

- Le somme erogate **una tantum** che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, danno integrale copertura al periodo di carenza contrattuale
- **gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive** all'ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva indennità lav. notturno, festive e turni (co. 10-11)

LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO INDENNITA' TURNO (commi 10-11)

Per il periodo di imposta 2026, salvo rinuncia scritta del lavoratore,

sono soggette ad **imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e locali del 15%, entro il limite di 1.500 euro:**

- **Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (come da CCNL e DLGS 66/2003)**
- **Maggiorazioni e indennità per lavoro festivo (come da CCNL)**
- **Indennità turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (come da CCNL)**

Le disposizioni si applicano ai redditi di lavoro dipendente **non superiore a 40.000 euro nel 2025.**



CIRCOLARE N. 2 /E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 24 febbraio 2026

OGGETTO: *Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199*

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva indennità lav. notturno, festive e turni (co. 10-11)

- ❑ **Quale nozione di lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo**
 - **Rinvio alla CCNL**, a prescindere se coincida o meno con la domenica
- ❑ **Quali nozione di lavoro su turno**
 - Rinvio all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del d.lgs. n. 66 del 2003, nonché nell'ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella **contrattazione collettiva nazionale**
- ❑ **Quali somme sono escluse**
 - le somme erogate in base agli **accordi territoriali e aziendali**,
 - **gli istituti retributivi indiretti**, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (incluso 13ma e 14ma mensilità).
 - le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, **per lavoro straordinario**, eccetto che festivo o notturno
 - i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria (comma 11)
- ❑ **Calcolo del limite**
 - Il limite di 1.500 euro ha valenza di franchigia, quindi è assoggettabile a tassazione ordinaria solo l'eccedenza

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva (co. 7-10-11)

REGOLE COMUNI

- Se sostituto d'imposta nel 2026 è differente da quello che ha rilasciato la CU per il 2025 spetta al **lavoratore dipendente attestare per iscritto** l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno (dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR n. 445/2000)
- I redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle **detrazioni fiscali**
- Ai fini del riconoscimento del **trattamento integrativo** di cui all'articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.
- L'importo da assoggettare a tassazione sostitutiva deve essere assunto **al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie** sia per la quota a carico dell'azienda, sia per quella a carico del lavoratore.
- Ai fini della verifica dell'accesso all'agevolazione rileva la quota del reddito imponibile per impatriati e ricercatori rientrati dall'estero

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva premi di risultato e partecipazioni agli utili (co. 9)

PREMI DI PRODUTTIVITÀ (comma 9)

Per annualità 2026 e 2027

- **Riduzione dell'aliquota imposta sostitutiva dal 5% all'1%** per somme erogate per premi di risultato o forme di partecipazione agli utili
- **Incremento dell'importo annuo massimo** soggetto a tassazione sostitutiva da 3.000 a 5.000 euro
- **Confermato soglia reddituale di accesso** per redditi di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 80.000 euro



- ❖ Incremento importo annuo max detassabile è **superiore alla media premi dei contratti aziendali**
- ❖ **Nessuna semplificazione delle modalità di accesso alla agevolazione** (es. risultato incrementale o risultati di gruppo)
- ❖ Riduzione della aliquota può diventare un **disincentivo alla conversione del premio di risultato in welfare aziendale (?)**
- ❖ **Il nuovo limite di 5.000 euro si applica alla conversione del premio detassabile in welfare aziendale?**

IRPEF e lavoro dipendente

Modifiche alla Legge sulla partecipazione dei lavoratori (Legge n. 76/2025)

ART. 6 - DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI A DIPENDENTI AZIONISTI (comma 13)

Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma del codice civile, [...] **anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato**, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per l'anno 2026, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare. [Oltre tale soglia, si applica l'ordinaria ritenuta del 26%]



❖ **Non è stato prorogato l'articolo 5 della Legge n. 76/2025** che, per il solo anno 2025, innalzava a 5.000 euro il limite per l'applicazione della tassazione sostitutiva sui premi ed utili di cui all'articolo 1, commi da 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

IRPEF e lavoro dipendente

Ulteriori novità fiscali non contenute nella LdB e già vigenti nel 2025

DL FISCALE (DL 84/2025) II MODULO RIFORMA IRPEF (DLGS N. 192/2024)

SPESE DI TRASFERTA

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 2025)

- Escluso dal reddito il rimborso km per uso vettura privata nel comune in cui si ha la sede di lavoro, purché comprovato e documentato** (Agenzia delle Entrate, risoluzione n.92/E del 2015)
- Esclusi dal reddito i rimborsi delle spese di pedaggio e di parcheggio documentate**



NUOVA DEFINIZIONE DI FAMILIARE A CARICO III MODULO RIFORMA IRPEF

(Art. 1 DLGS 192/2025)

"4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 TUIR, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'A.G".

- Il generico riferimento ai **familiari fiscalmente a carico** è relativo ai soggetti sopra indicati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
- Entrata in vigore a partire dal **periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLGS (Gazz.Uff.)**

**Gazzetta
Ufficiale**

19/12/2025

Auto aziendali assegnate in uso promiscuo

ART. 1, commi 48-49

(Determinazione forfettaria del compenso in natura per l'utilizzo privato)

Coefficiente X Importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI (Art. 51, co. 4, lettera a) del TUIR)

Riforma IRPEF del 1997

Coefficiente fisso del 30%
(utilizzo weekend)



Legge di Bilancio 2020

Coefficiente variabile in
base alle emissioni CO2



Legge di Bilancio 2025

Coefficiente variabile in base
all'alimentazione

Coefficienti da utilizzare per il calcolo del fringe benefit per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

- **10%** per veicoli esclusivamente elettrici (emissioni 0);
- **20%** per veicoli elettrici ibridi *plug-in*;
- **50%** altri veicoli



Auto aziendali

CONFRONTO RISPETTO AL 2024 (Relazione tecnica Ldb 2025)

Assunzioni della RT:

totale autovetture sogg. P.IVA → 9.360.627

di cui immatricolate nel 2022 → 677.469

Autovetture	Emissioni CO2/km	Coeff. 2024	Coeff 2025	Diff.za	% Immat. Totali	% Immat. 2022
Elettriche	Zero	25%	10%	-60%	1,0%	4,4%
Ibride plug in	Entro 60	25%	20%	-20%	1,3%	7,5%
Ibride no plug in Endotermiche	Tra 60 e 160	30%	50%	+67%	59,1%	75,7%
Endotermiche	Tra 161 e 190	50%	50%	Nulla	6,9%	5,7%
Endotermiche	Oltre 190	60%	50%	-17%	4,3%	4,3%



Auto aziendali

CONFRONTO RISPETTO AL 2024 (Relazione tecnica Ldb 2025)

Assunzioni della Relazione tecnica

- *Veicoli assegnati ai dipendenti per un massimo di 3 anni*
- *Tasso di sostituzione da endotermiche ad auto elettriche stimato in circa il 5% del totale delle immatricolazioni stimante nel 2025 e del 10% nelle annualità successive*

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3
Add reg	0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-19,0	-10,2
Add com	0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4
	25,2	77,2	119,9	123,2	86,0	44,4	3,2	-38,0	-79,1	-110,1	-139,4	-134,9

Auto aziendali ipotesi dietro la stima RT

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	95	95	95									
		85	85	85								
			75	75	75							
				65	65	65						
					55	55	55					
						45	45	45				
							35	35	35			
								25	25	25		
									15	15	15	
										5	5	5
AUTO NON ELETTRICHE	95	180	255	225	195	165	135	105	75	45	20	5
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	5	5	5									
		15	15	15								
			25	25	25							
				35	35	35						
					45	45	45					
						55	55	55				
							65	65	65			
								75	75	75		
									85	85	85	
										95	95	95
AUTO ELET	5	20	45	75	105	135	165	195	225	255	180	95
Gettito	90	160	210	150	90	30	-30	-90	-150	-210	-160	-90
<i>Auto immat ante 2024</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>									
Gettito	1090	1160	1210	150	90	30	-30	-90	-150	-210	-160	-90

REGIME TRANSITORIO

Legge di Bilancio 2020

Autovetture immatricolate ed assegnate dal 1° luglio 2020

1. Autovetture concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

-> **Vecchie regole (comma 633)**

2. Autovetture assegnate e immatricolate dal 1° luglio 2020 -

> **Nuove regole**


3. Autovetture immatricolate entro il 20 giugno 2020, ma assegnate dal 1° luglio 2020, ma -> **Ris. Agenzia entrate. 46/E del 2020 Criterio Valore normale**



Legge di Bilancio 2025

In assenza di una clausola di salvaguardia quali regole applicare per:

- *autovetture immatricolate ed assegnate entro il 31 dicembre 2024?*
- *autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2024, ma assegnate dal 1° gennaio 2025?*



DL Bollette (art. 6, co. 2-bis DL n 19/2025)



Dubbi ancora aperti ..

Auto aziendali

LEGGE DI BILANCIO 2025

ART. 1 COMMA 48

48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituita dalla seguente:

“a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

DL BOLLETTE

ART. 6, COMMA 2-BIS

2-bis Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. *Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025*".

Auto aziendali

ASSEGNAZIONI CON CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE	ORDINE AL FORNITORE	DATA DI IMMATRICOLAZIONE	CONCESSI IN USO PROMISCUO	REGOLE DA APPLICARE
Dal 1/1/2025	Non rileva	Dal 1/1/2025	Non rileva	Forfettario Ldb 2025
Non rileva	Non rileva	Non rileva	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Forfettario DL Bollette
Non rileva	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Non rileva	Dal 1/1/2025 al 30/6/2025	Forfettario DL Bollette
Dal 1/1/2025 al 30/6/2025	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/1/2025 al 30/6/2025	Dal 1/1/2025 al 30/6/2025	Opzione per Ldb 2025 se più favorevole (circ. 10/2025)
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/1/2025	Dal 1/1/2025	Dal 1/1/2025	Valore normale
Dal 1/1/2025	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2025	Valore normale

Auto aziendali: Prima ipotesi di modifica

All'articolo 51, comma 4, del TUIR, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume **il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, **al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo.** La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. **Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con *optional* non valorizzati nelle citate tabelle, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli *optional* e il valore di listino del veicolo stesso;».**

2. Con riguardo alla disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro difforni da quanto previsto dalla predetta disposizione. Non si dà luogo al rimborso della maggiore imposta eventualmente versata.

Il comma 48-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente: «48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. **Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.** In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.».

Auto aziendali: Seconda ipotesi di modifica

«Articolo X-bis

(Tassazione delle auto aziendali)

1. Il comma 48-bis della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è sostituito dal seguente:

"48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, qualora **o l'immatricolazione o la stipulazione del contratto o l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo si sia verificata entro il 31 dicembre 2024**. Qualora il veicolo di cui al periodo precedente rientri nella tipologia di quelli ai quali, ai sensi del comma 48, si applicano percentuali più favorevoli, trova in ogni caso applicazione quanto previsto dal citato comma 48.

2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in difformità alle disposizioni introdotte dal precedente comma. Non si dà luogo al rimborso della maggiore imposta eventualmente versata.».



Grazie